

11_4_1_DAS_PROT CIV_2011_2

Decreto dell'Assessore regionale alla Protezione civile - Commissario delegato 12 gennaio 2011, n. 2/CD9/2011

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 3912 e legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. Approvazione delle modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati in conseguenza delle avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio regionale tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 recante "Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile";

VISTO il decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile 1° novembre 2010, n. 972/PC/10, con il quale, d'intesa con il Presidente della Regione, è dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della legge regionale 64/1986, lo stato di emergenza, a decorrere dal 1° novembre 2010 e fino a revoca, a seguito degli eventi calamitosi in atto sul territorio regionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 novembre 2010, con il quale è dichiarato, fino al 30 novembre 2011, lo stato d'emergenza nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche in argomento;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 3912 recante "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010 nel territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia";

ATTESO che ai sensi dell'articolo 1 della citata Ordinanza l'Assessore alla Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è nominato Commissario delegato per il superamento dell'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui sopra;

VISTO il decreto del Commissario delegato 12 gennaio 2011, n. 1/CD9/11, con il quale sono individuati i Comuni gravemente colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010, al fine di provvedere all'adozione di tutte le necessarie ed urgenti iniziative volte a fronteggiare, anche avvalendosi di soggetti attuatori, la situazione emergenziale in atto nel territorio regionale;

ATTESO che l'articolo 1, comma 4, lettera a) dell'Ordinanza 3912/2010 prevede che, ai fini dell'erogazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive non agricole e per il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate dai predetti eventi calamitosi, il Commissario delegato provveda secondo modalità attuative fissate con proprio provvedimento;

ATTESO altresì che ai sensi del predetto articolo 1, comma 4, lettera b) il Commissario delegato è autorizzato ad avvalersi, per il tramite della Protezione civile della Regione, degli enti territoriali e non territoriali, delle amministrazioni periferiche dello Stato, nonché di uno o più soggetti cui affidare specifici settori di intervento, ovvero in qualità di soggetti attuatori, degli enti locali interessati dai predetti eventi, i quali agiscono, per quanto concerne l'attività di gestione, sulla base di specifiche direttive impartite dal medesimo Commissario delegato;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 7 dell'Ordinanza 3912/2010, agli oneri derivanti dalle attività dirette a fronteggiare le eccezionali avversità atmosferiche di cui trattasi, si provvede nel limite di euro 2.000.000,00 a carico del Fondo della protezione civile e con le risorse finanziarie all'uopo stanziate a valere sul Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 della L.R. 64/1986, nonché mediante l'utilizzo delle economie rivenienti ai sensi delle Ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri 3847/2010 e 3894/2010;

RITENUTO, al fine di dare attuazione all'Ordinanza 3912/2010, di adottare le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei privati e delle imprese danneggiate nei Comuni individuati ai sensi del decreto 1/CD9/2011;

RITENUTO inoltre di avvalersi, ai fini dell'istruttoria delle domande, nonché della concessione dei contributi e delle relative erogazioni, dei Comuni individuati con il citato decreto 1/CD9/2011;

VISTA la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21, recante: "Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale";

VISTI la legge ed il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

VISTO l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 13, comma 16 della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9;

VISTO il D.P.Reg. 12 ottobre 2010, n. 0220/Pres.;

DECRETA

1. Sono approvate, per i motivi in premessa illustrati, ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3912/2010, le modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei privati e delle imprese danneggiate in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi tra il 31 ottobre ed il 1° novembre 2010 nel testo di cui all'Allegato A) al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale.

2. Ai fini dell'istruttoria delle domande, nonché della concessione dei contributi e delle relative erogazioni il Commissario delegato si avvale dei Comuni individuati dal decreto 1/CD9/2011.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e diffuso attraverso il sito web della Protezione civile della Regione (www.protezionecivile.fvg.it).

Palmanova, 12 gennaio 2011

CIRIANI

11_4_1_DAS_PROT CIV_2011_2_ALL1

Allegato A) al decreto 12 gennaio 2011, n. 2/CD9/11

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 3912 e articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e ss.mm.ii. Modalità attuative per la concessione di contributi a favore dei soggetti danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010

TITOLO I - CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI

CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 1 campo di applicazione

Art. 2 soggetti beneficiari

Art. 3 contributi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate

Art. 4 spese accessorie

Art. 5 parti comuni

Art. 6 contributi per il ripristino dei beni mobili danneggiati

Art. 7 contributi per le spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica nonché al noleggio e/o acquisto di pompe per l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 8 presentazione delle domande di contributo

Art. 9 attività istruttoria

Art. 10 determinazione del fabbisogno finanziario

Art. 11 trasferimento dei fondi ai Comuni

Art. 12 documentazione a consuntivo

Art. 13 erogazioni

Art. 14 erogazioni in via anticipata

Art. 15 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

TITOLO II - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE

CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 16 campo di applicazione

Art. 17 soggetti beneficiari

Art. 18 contributi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate

Art. 19 spese accessorie

Art. 20 parti comuni

Art. 21 contributi per il ripristino dei beni mobili danneggiati

Art. 22 contributi per le spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché al noleggio e/o acquisto di pompe per l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 23 presentazione delle domande di contributo

Art. 24 attività istruttoria

Art. 25 determinazione del fabbisogno finanziario

Art. 26 trasferimento dei fondi ai Comuni

Art. 27 documentazione a consuntivo

Art. 28 erogazioni

Art. 29 erogazioni in via anticipata

Art. 30 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

Art. 31 cessazione, fallimento e liquidazione

TITOLO III - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

Art. 32 contributi agli enti locali

Art. 33 contributi per le spese relative ai consumi di carburante ed ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché al noleggio e/o acquisto di pompe

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 cumulabilità

Art. 35 rendiconto e controlli

Art. 36 entrata in vigore

TITOLO I - CONTRIBUTI A FAVORE DEI PRIVATI

CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 1 campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 3912 l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, mediante il ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 12 gennaio 2011, n. 1/CD9/2011.

2. I danni subiti devono essere in rapporto di causalità diretta ed immediata con gli eventi di cui al comma 1 e pertanto la tipologia dei danni deve essere compatibile e congruente con la specificità degli eventi stessi.

3. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni danneggiati costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.

4. L'ammontare dei danni è quantificato con riferimento al costo necessario per il ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili danneggiati.

5. I contributi di cui al presente titolo sono concessi nei limiti e nelle percentuali determinati, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento del Commissario delegato, come previsto dall'articolo 10.

6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni di cui al comma 1, sono individuati quali enti istruttori delle domande di contributo ed erogatori dei contributi stessi e favoriscono l'adeguata informazione e la diffusione delle modalità attuative medesime.

Art. 2 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 1 sono le persone fisiche proprietarie, alla data degli eventi alluvionali, di unità immobiliari e di beni mobili danneggiati in conseguenza degli eventi stessi, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 1/CD9/2011.

2. Possono inoltre accedere ai contributi previsti dalle presenti modalità attuative i soggetti:

a) conduttori, al momento dell'evento, delle unità immobiliari, previa autorizzazione da parte dei proprietari;

b) titolari, al momento dell'evento, di diritti reali di godimento sui beni immobili, nel caso in cui gli stessi siano tenuti, per atto giuridicamente rilevante, al relativo ripristino, ovvero previa autorizzazione da parte dei proprietari.

3. Le persone fisiche proprietarie, alla data dell'evento, di unità immobiliari destinate ed utilizzate per lo svolgimento di attività d'impresa alla medesima data, accedono ai contributi ai sensi dell'articolo 17, comma 3.

Art. 3 contributi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate

1. Il contributo è concesso per il ripristino delle unità immobiliari e relative pertinenze catastali danneggiate a causa degli eventi alluvionali per il verificarsi di una o più delle seguenti fattispecie:

- a) allagamento dei locali al piano terra/rialzato con livello dell'acqua che ha raggiunto o superato la quota di 5 cm, misurata dal piano di calpestio dei locali medesimi;
- b) allagamento dei locali seminterrati/interrati con livello dell'acqua che ha raggiunto o superato la quota di 10 cm, misurata dal piano di calpestio dei locali medesimi;
- c) ingressione di colate di fango e/o detriti all'interno dell'unità immobiliare.

2. Le spese ammissibili a contributo per il ripristino dei beni di cui al presente Titolo sono comprensive dell'I.V.A.

3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi di ripristino ritenuti ammissibili; detti costi sono comprensivi degli oneri di demolizione e di smaltimento in discarica.

4. Il contributo per ciascuna unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali, è concesso fino al limite massimo di:

- a) euro 60.000,00, qualora destinata ad abitazione principale;
- b) euro 30.000,00, qualora non destinata ad abitazione principale;
- c) euro 10.000,00, qualora destinata ad uso non abitativo e qualora non utilizzata per attività d'impresa.

5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2 accedono ai contributi nelle misure previste dal comma 4, lettere b) e c) del presente articolo.

6. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità immobiliari, sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno.

7. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.

8. Sono esclusi dal contributo:

- a) le unità immobiliari, che alla data degli eventi alluvionali non risultino iscritte al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o per le quali non sia stata presentata, prima di tale data, apposita domanda d'iscrizione a detto catasto;
- b) le unità immobiliari o porzioni di esse costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria prima del verificarsi degli eventi alluvionali;
- c) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, sui quali non insistono unità immobiliari;
- d) le opere di prevenzione.

Art. 4 spese accessorie

1. Per il ripristino dei danni subiti dalle unità immobiliari sono inoltre ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 75 per cento:

- a) le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino), unicamente qualora, per la specificità dell'intervento di ripristino, le relative prestazioni tecniche siano necessarie ai sensi della vigente normativa; l'ammontare delle spese tecniche non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili;
- b) le spese per la pulizia e lo smaltimento in discarica di fanghi, detriti, materiali alluvionale e di risulta.

2. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 3, comma 4.

Art. 5 parti comuni

1. Sono ammissibili a contributo, secondo quanto previsto dagli articoli 3 e 4 i danni subiti dalle parti comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile.

2. Nel caso in cui nell'edificio siano presenti unità immobiliari ad uso abitativo e unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, ai fini del calcolo del contributo spettante, le parti comuni sono assimilate alle unità immobiliari dei privati e i contributi sono concessi fino al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).

3. La domanda di contributo per le parti comuni danneggiate è presentata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condomino delegato come risultante dal verbale d'assemblea condominiale.

Art. 6 contributi per il ripristino dei beni mobili danneggiati

1. Il contributo è concesso per il ripristino dei beni mobili, con esclusione dei beni mobili registrati, distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali, ubicati nei locali che hanno subito fenomeni

alluvionali riconducibili ad una delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso per la riparazione o il riacquisto di mobilio, arredi ed elettrodomestici distrutti o danneggiati, con esclusione delle spese per il ripristino di scorte relative a beni di consumo, collezioni e generi di lusso.

3. Il contributo è concesso, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 75 per cento dei costi di riparazione o di riacquisto dei beni danneggiati o distrutti.

4. Il limite massimo di contributo erogabile è pari ad euro 30.000,00 per il ripristino dei beni mobili ubicati nelle unità immobiliari di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a), euro 15.000,00 per quelli ubicati nelle unità immobiliari di cui all'articolo 3, comma 4, lettera b) ed euro 5.000,00 per quelli ubicati nelle unità immobiliari di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c).

Art. 7 contributi per le spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché al noleggio e/o acquisto di pompe

1. A favore delle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari, ove sia accertato da parte del Comune che, in conseguenza dell'innalzamento della falda acquifera a seguito delle intense e persistenti piogge che dal 31 ottobre 2010 hanno imperversato nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 1/CD9/2011, si siano verificati allagamenti che hanno reso necessario l'impiego di pompe per liberare dall'acqua i locali, è concesso un contributo a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché per il noleggio e/o acquisto di pompe per l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati.

2. La quantificazione dell'eccedenza del consumo elettrico è derivata dallo scostamento rispetto al valore della media dei consumi registrati nei tre bimestri precedenti al 31 ottobre 2010.

3. In relazione alla spesa relativa ai consumi di energia elettrica la documentazione è costituita dalla ricevuta del pagamento delle relative bollette; invece la documentazione relativa ai noleggi e/o acquisti delle predette pompe ed ai consumi di carburante è costituita dalle relative fatture e/o ricevute fiscali quietanzate.

4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nella misura complessiva massima di euro 2.000,00 per l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali, destinata ad abitazione principale e di euro 500,00 per l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali, non destinata ad abitazione principale.

5. In presenza di più unità immobiliari all'interno di un medesimo complesso edilizio il contributo di cui al presente articolo è unico per l'intero complesso edilizio.

6. I contributi di cui al presente articolo non concorrono ai limiti massimi di cui all'articolo 3, comma 4.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 8 presentazione delle domande di contributo

1. Per accedere ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 i soggetti individuati all'articolo 2 presentano domanda, a pena di inammissibilità, entro quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), è presentata al Comune ove è ubicata l'unità immobiliare.

3. In caso di comproprietà, la domanda è presentata da uno solo dei proprietari in nome e per conto degli altri ovvero unitariamente da tutti i comproprietari, specificando le rispettive quote di proprietà.

4. La domanda, debitamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it) o presso i Comuni ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) per le spese non ancora effettuate: preventivi analitici o computi metrici estimativi di data successiva al verificarsi degli eventi alluvionali, di quantificazione dei costi per il ripristino dell'unità immobiliare e dei beni mobili danneggiati, forniti da ditta o redatti da professionisti abilitati;

b) per le spese già effettuate: fatture quietanzate, scontrini o ricevute fiscali di data successiva al verificarsi degli eventi alluvionali;

c) autorizzazione del proprietario per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

d) autorizzazione del proprietario ovvero atto giuridicamente rilevante da cui risulti l'obbligo del ripristino dei beni per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b);

e) documentazione fotografica acclarante il danneggiamento dei beni.

5. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 4, lettera a) e/o b) ed e).

6. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 7 i proprietari presentano domanda di contributo utilizzan-

do il modello previsto dal comma 4 e allegano la documentazione, costituita da preventivi e/o fatture, attestante il noleggio e/o l'acquisto di pompe idrovore, nonché la documentazione relativa ai consumi di energia elettrica e carburante successivi al 31 ottobre 2010, qualora sia già intervenuta la relativa fatturazione.

Art. 9 attività istruttoria

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle domande anche tramite i sopralluoghi ritenuti necessari e attesta:
 - a) la sussistenza del nesso di causalità tra i danni denunciati nella domanda e gli effetti provocati dagli eccezionali eventi alluvionali, quali risultano al Comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente a seguito della segnalazione degli interessati, nonché da eventuale altra documentazione agli atti del Comune;
 - b) il danneggiamento dell'unità immobiliare, con l'individuazione dei locali ove si sono verificati i fenomeni alluvionali riconducibili ad una o più delle fattispecie di cui all'articolo 3, comma 1;
 - c) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 2;
 - d) la conformità delle unità immobiliari alle norme urbanistiche vigenti e alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico;
 - e) la coerenza delle spese preventivate o documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi.
2. Il Comune chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso il quale, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.
3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre 45 giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 8, il Comune provvede alla quantificazione della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

Art. 10 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a contributo risultante ad istruttoria conclusa quale asseverazione complessiva approvata con deliberazione della Giunta comunale.
2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dei dati di tutti i Comuni interessati, il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni ai privati e determina, in rapporto alle risorse disponibili, le percentuali ed i limiti massimi di contributo.
3. Delle percentuali e dei limiti massimi di cui al comma 2 è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché è data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

Art. 11 trasferimento dei fondi ai Comuni

1. Entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 10, comma 3, i Comuni quantificano i contributi spettanti agli aventi diritto e adottano gli atti di concessione relativi, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 10, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.
2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comune chiede alla Protezione civile della Regione l'assegnazione e l'erogazione dei fondi e allega alla suddetta richiesta una scheda riepilogativa, fornita dalla stessa Protezione civile della Regione.
3. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti dei fondi assegnati.
4. Il Comune dà comunicazione ai beneficiari dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1 e specifica i relativi contributi, nonché il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi di ripristino, per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroga disposta dal Comune su motivata richiesta del beneficiari.

Art. 12 documentazione a consuntivo

1. Ai fini dell'erogazione, il beneficiario è tenuto a presentare al Comune, entro il termine di cui all'articolo 11, comma 4, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture quietanzate, ricevute fiscali e scontrini fiscali, recanti data successiva al verificarsi degli eventi alluvionali.
2. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 11, comma 1, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella misura percentuale prevista dall'articolo 10, comma 2, applicata alla spesa documentata.
3. Ai fini di cui all'articolo 32, il beneficiario è tenuto a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di

notorietà, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.

4. Salvo motivata richiesta di proroga da parte del beneficiario, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del Comune, la revoca del contributo concesso.

Art. 13 erogazioni

1. Il contributo è erogato nelle percentuali e nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati.

2. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dai Comuni entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

3. Il saldo del contributo è erogato previa effettuazione dei controlli di cui all'articolo 35, comma 2.

4. Nel caso di comproprietà, qualora la domanda di contributo sia presentata da un comproprietario in nome e per conto degli altri, il contributo è erogato previa presentazione di apposita delega all'incasso rilasciata dagli altri proprietari; in tal caso la documentazione giustificativa della spesa deve essere intestata al comproprietario istante; qualora la domanda sia presentata unitariamente dai comproprietari, la documentazione di spesa può essere intestata ad uno solo di essi e l'erogazione del contributo avviene proporzionalmente alle quote di proprietà.

5. Il beneficiario può chiedere al Comune di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 14, sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.

6. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata prima dell'erogazione del contributo costituisce causa di decadenza dal contributo medesimo.

Art. 14 erogazioni in via anticipata

1. Il Comune eroga ai beneficiari, che ne facciano richiesta, una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 9, previa prestazione di idonea fideiussione, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune ai sensi dell'articolo 35, comma 2.

2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa ed è redatta secondo il modello reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).

3. I contributi erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva dell'effettivo ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorati degli interessi dovuti per legge, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Il Comune verifica i termini di validità delle fideiussioni e richiede l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 15 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

1. In caso di decesso del beneficiario, gli eredi subentrano nel diritto al contributo, previa certificazione di tale requisito, fermo restando l'obbligo di provvedere al ripristino dei beni danneggiati.

2. In presenza di una pluralità di eredi, si applicano le disposizioni stabilite all'articolo 8, comma 3 e articolo 13, comma 4.

TITOLO II - CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE
CAPO I - BENEFICIARI ED ENTITÀ DEI CONTRIBUTI

Art. 16 campo di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 3912, l'assegnazione di contributi a fondo perduto, finalizzati alla ripresa delle attività produttive, mediante il ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 12 gennaio 2011, n. 1/CD9/2011.

2. I danni subiti devono essere in rapporto di causalità diretta ed immediata con gli eventi di cui al comma 1 e pertanto la tipologia dei danni deve essere compatibile e congruente con la specificità degli eventi stessi.

3. I contributi non hanno alcuna finalità risarcitoria e pertanto il ripristino dei beni costituisce condizione per l'erogazione dei contributi stessi.

4. L'ammontare dei danni è quantificato con riferimento al costo necessario per il ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili danneggiati.
5. I contributi di cui al presente titolo sono concessi nei limiti e nelle percentuali determinati, in rapporto alle risorse disponibili, con provvedimento del Commissario delegato, come previsto dall'articolo 25.
6. Ai sensi delle presenti modalità attuative, i Comuni di cui al comma 1, sono individuati quali enti istruttori delle domande di contributo ed erogatori dei contributi stessi e favoriscono l'adeguata informazione e la diffusione delle modalità attuative medesime.

Art. 17 soggetti beneficiari

1. I soggetti beneficiari dei contributi di cui all'articolo 16 sono le imprese, che svolgevano, alla data degli eventi alluvionali, attività industriali, commerciali, artigianali, di trasporto, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché le società sportive e le associazioni, proprietarie, alla medesima data, di unità immobiliari e di beni mobili danneggiati, in conseguenza degli eventi stessi, nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 1/CD9/2011.
2. Sono escluse le imprese del comparto agricolo che accedono ai benefici previsti dalla normativa di settore.
3. Sono inoltre destinatari dei contributi le persone fisiche proprietarie, alla data degli eventi alluvionali di cui all'articolo 16 di unità immobiliari destinate ad attività d'impresa e utilizzate alla medesima data per tale attività dai soggetti di cui al comma 1.
4. Possono accedere ai contributi anche i soggetti che effettuano interventi di ripristino di unità immobiliari danneggiate di proprietà di terzi, detenute, alla data degli eventi alluvionali, a qualunque legittimo titolo di possesso, previa autorizzazione dei proprietari.

Art. 18 contributi per il ripristino delle unità immobiliari danneggiate

1. Il contributo è concesso per il ripristino delle unità immobiliari e relative pertinenze catastali, adibite all'esercizio di attività d'impresa, ivi compresi gli edifici destinati ad uso ufficio, le aree attrezzate e gli impianti fissi in genere, danneggiati, a causa degli eventi alluvionali, per il verificarsi di una o più delle seguenti fattispecie:
 - a) allagamento dei locali al piano terra/rialzato con livello dell'acqua che ha raggiunto o superato la quota di 5 cm, misurata dal piano di calpestio dei locali medesimi;
 - b) allagamento dei locali seminterrati/interrati con livello dell'acqua che ha raggiunto o superato la quota di 10 cm, misurata dal piano di calpestio dei locali medesimi;
 - c) ingressione di fango e/o detriti all'interno dell'unità immobiliare.
2. Le spese ammissibili a contributo per il ripristino dei beni di cui al presente Titolo non sono comprensive dell'I.V.A, salvo il caso che essa non sia recuperabile e pertanto realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
3. Il contributo di cui al comma 1 è concesso, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 70 per cento dei costi di ripristino ritenuti ammissibili; detti costi sono comprensivi degli oneri di demolizione e smaltimento in discarica.
4. Il contributo per il ripristino dell'unità immobiliare e dei beni di cui all'articolo 21 è concesso fino al limite massimo di euro 100.000,00 per ciascuna impresa danneggiata.
5. Per quanto riguarda i danni ai terreni di pertinenza catastale delle unità immobiliari, sono concessi contributi per la sistemazione del terreno, intesa come rinterri e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno.
6. Gli interventi di ripristino non devono comportare modifica della destinazione d'uso ai sensi della vigente normativa di settore.
7. Sono esclusi dal contributo:
 - a) le unità immobiliari, che alla data degli eventi alluvionali non risultino iscritte al catasto fabbricati del Nuovo catasto edilizio urbano (N.C.E.U.) o per le quali non sia stata presentata, prima di tale data, apposita domanda d'iscrizione a detto catasto;
 - b) unità immobiliari o porzioni di esse costruite in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, o di tutela paesistico - ambientale, senza che sia intervenuta sanatoria prima del verificarsi degli eventi alluvionali;
 - c) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, sui quali non insistono unità immobiliari;
 - e) le opere di prevenzione.

Art. 19 spese accessorie

1. Per il ripristino dei danni subiti dalle unità immobiliari sono inoltre ammissibili a contributo, fino al limite massimo del 70 per cento:
 - a) le spese tecniche (quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino), unicamente qualora, per la specificità dell'intervento di ripristino, le relative prestazioni tecniche siano necessarie ai sensi della vigente normativa; l'ammontare delle spese tecniche

non può superare il 10 per cento della spesa ammissibile riferita ai beni immobili;
b) le spese per la pulizia e lo smaltimento in discarica di fanghi, detriti, materiale alluvionale e di risulta.
2. Le spese accessorie previste dal presente articolo concorrono al limite massimo di contributo previsto dall'articolo 18, comma 4.

Art. 20 parti comuni

1. Sono ammissibili a contributo, secondo quanto previsto dagli articoli 18 e 19 i danni subiti dalle parti comuni di cui all'articolo 1117 del codice civile.
2. Nel caso in cui nell'edificio siano presenti unicamente unità immobiliari destinate ad attività d'impresa, ai fini del calcolo del contributo spettante, i contributi sono concessi fino al limite massimo di cui all'articolo 18, comma 4; nel caso in cui nell'edificio siano presenti anche unità immobiliari ad uso abitativo, i contributi sono concessi fino al limite massimo di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).
3. La domanda di contributo per le parti comuni danneggiate è presentata dall'amministratore di condominio, ovvero dal condomino delegato come risultante dal verbale d'assemblea condominiale.

Art. 21 contributi per il ripristino dei beni mobili danneggiati

1. Il contributo è concesso per le spese relative al ripristino di mobilio, arredi, macchinari e attrezzature funzionali all'attività d'impresa, di proprietà dell'impresa medesima; in caso di danno non riparabile la spesa ammissibile è determinata dal costo di riacquisto di un bene avente analoghe caratteristiche e funzionalità del bene danneggiato.
2. Sono altresì ammissibili a contributo le spese relative al ripristino dei beni di cui al comma 1 di proprietà di terzi detenuti dall'impresa in base a contratto di riparazione, revisione o di altro titolo legittimo di possesso e il cui ripristino sia a cura e spese dell'impresa in base al contratto medesimo.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso per i beni danneggiati ubicati nei locali che hanno subito fenomeni alluvionali riconducibili ad una o più delle fattispecie di cui all'articolo 18, comma 1.
4. Il contributo è concesso, sulla base delle risorse disponibili, fino al limite massimo del 70 per cento dei costi di riparazione o riacquisto dei beni danneggiati, entro il limite massimo di cui all'articolo 18, comma 4.

Art. 22 contributi per le spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché al noleggio e/o acquisto di pompe

1. A favore delle imprese proprietarie di unità immobiliari, ove sia accertato da parte del Comune che, in conseguenza dell'innalzamento della falda acquifera a seguito delle intense e persistenti piogge che dal 31 ottobre 2010 hanno imperversato nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 1/CD9/2011, si siano verificati allagamenti che hanno reso necessario l'impiego di pompe per liberare dall'acqua i locali, è concesso un contributo a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché per il noleggio e/o acquisto di pompe e l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati.
2. La quantificazione dell'eccedenza del consumo elettrico è derivata dallo scostamento rispetto al valore della media dei consumi registrati nei tre bimestri precedenti al 31 ottobre 2010.
3. In relazione alla spesa relativa ai consumi di energia elettrica la documentazione è costituita dalla ricevuta del pagamento delle relative bollette; invece la documentazione relativa ai noleggi e/o acquisti delle predette pompe ed ai consumi di carburante è costituita dalle relative fatture e/o ricevute fiscali quietanzate.
4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nella misura complessiva massima di euro 2.000,00 per l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali, destinata ad abitazione principale e di euro 500,00 per l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali, non destinata ad abitazione principale.
5. In presenza di più unità immobiliari all'interno di un medesimo complesso edilizio il contributo di cui al presente articolo è unico per l'intero complesso edilizio.
6. I contributi di cui al presente articolo non concorrono al limite di cui all'articolo 18, comma 4.

CAPO II - PROCEDIMENTO

Art. 23 presentazione delle domande di contributo

1. Per accedere ai contributi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21 i soggetti individuati all'articolo 17 presentano domanda, a pena di inammissibilità, entro quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia

di documentazione amministrativa), è presentata al Comune ove è ubicata l'unità immobiliare.

3. Per le imprese aventi più sedi operative danneggiate, localizzate in Comuni diversi, la domanda è unica per tutte le sedi ed è presentata alla Protezione civile della Regione.

4. La domanda, debitamente sottoscritta, a pena di inammissibilità, è presentata utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it) o presso i Comuni, ed è corredata dalla seguente documentazione:

a) per le spese non ancora effettuate: preventivi analitici, computi metrici estimativi di data successiva agli eventi alluvionali, forniti da ditta terza o redatti da professionisti abilitati, con la quantificazione dei costi di ripristino delle unità immobiliari e dei beni mobili danneggiati;

b) per le spese già effettuate: fatture quietanzate o ricevute fiscali di data successiva agli eventi alluvionali;

c) autorizzazione del proprietario per i soggetti di cui all'articolo 17, comma 4;

d) documentazione fotografica acclarante il danneggiamento dei beni.

5. La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dalla documentazione di cui al comma 4, lettere a) e/o b) e d).

6. Per accedere ai contributi di cui all'articolo 22 i proprietari presentano domanda di contributo utilizzando il modello previsto dal comma 4 e allegano la documentazione, costituita da preventivi e/o fatture, attestante il noleggio e/o l'acquisto di pompe idrovore, nonché la documentazione relativa ai consumi di energia elettrica e carburante successivi al 31 ottobre 2010, qualora sia già intervenuta la relativa fatturazione.

Art. 24 attività istruttoria

1. Il Comune svolge l'istruttoria delle domande anche tramite i sopralluoghi ritenuti necessari e attesta:

a) la sussistenza del nesso di causalità tra i danni denunciati nella domanda e gli effetti provocati dagli eventi alluvionali, quali risultano al Comune medesimo dai sopralluoghi effettuati durante l'emergenza o successivamente a seguito della segnalazione degli interessati, nonché da eventuale altra documentazione agli atti del Comune;

b) il danneggiamento dell'unità immobiliare, con l'individuazione dei locali ove si sono verificati i fenomeni alluvionali riconducibili ad una o più delle fattispecie di cui all'articolo 18, comma 1;

c) la titolarità dei beni in capo ai richiedenti di cui all'articolo 17;

d) la conformità delle unità immobiliari alle norme urbanistiche vigenti e alle autorizzazioni, concessioni, dichiarazioni, permessi eventualmente previsti per il caso specifico;

e) la coerenza delle spese preventivate o documentate con i danni dichiarati e la congruità dei relativi importi.

2. Il Comune chiede eventuali integrazioni che devono pervenire entro il termine di venti giorni dalla richiesta, trascorso il quale, senza che sia intervenuta la regolarizzazione, la domanda è dichiarata non ammissibile.

3. A conclusione dell'istruttoria, e comunque non oltre quarantacinque giorni decorrenti dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 23 il Comune provvede alla quantificazione della spesa ritenuta ammissibile, sulla base di quanto disposto dal presente articolo.

4. All'istruttoria delle domande presentate dalle imprese di cui all'articolo 23, comma 3 provvede la Protezione civile della Regione.

Art. 25 determinazione del fabbisogno finanziario

1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 23, comma 3, i Comuni trasmettono alla Protezione civile della Regione, secondo il modello dalla stessa fornito, i dati relativi all'ammontare complessivo della spesa ammissibile a contributo risultante ad istruttoria conclusa quale asseverazione complessiva approvata con deliberazione della Giunta comunale.

2. Entro i successivi quindici giorni, decorrenti dalla ricezione dei dati di tutti i Comuni interessati, il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario per il ristoro dei danni alle imprese e determina, in rapporto alle risorse disponibili, le percentuali ed i limiti massimi di contributo.

3. Delle percentuali e dei limiti massimi di cui al comma 2 viene dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché viene data comunicazione ai Comuni e diffusione tramite il sito www.protezionecivile.fvg.it.

Art. 26 trasferimento dei fondi ai Comuni

1. Entro quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 25, comma 3, i Comuni o la Protezione civile della Regione adottano gli atti di concessione relativi, nel rispetto delle percentuali e dei limiti massimi stabiliti ai sensi dell'articolo 25, comma 2; tale quantificazione rappresenta il limite massimo di contributo erogabile.

2. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, il Comune chiede alla Protezione civile della Regione l'assegnazione e l'erogazione dei fondi e allega alla suddetta richiesta una scheda riepilo-

gativa, fornita dalla stessa Protezione civile della Regione.

3. Entro i successivi venti giorni la Protezione civile della Regione provvede all'erogazione ai Comuni richiedenti dei fondi assegnati.

4. Il Comune o la Protezione civile della Regione danno comunicazione alle imprese dei provvedimenti di cui al comma 1 e specificano i relativi contributi, nonché il termine, diversificato in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi di ripristino, per la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta; tale termine non può superare i dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione del contributo, salvo proroga disposta dal Comune o dalla Protezione civile della Regione su motivata richiesta del beneficiario.

Art. 27 documentazione a consuntivo

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, entro il termine di cui all'articolo 26, comma 4, al Comune o, per le imprese di cui all'articolo 23, comma 3 alla Protezione civile della Regione, la documentazione giustificativa della spesa ammessa a contributo, costituita da fatture quietanzate e ricevute fiscali, recanti data successiva agli eventi alluvionali, o documentazione equipollente.

2. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia superiore alla spesa ammessa a contributo nel provvedimento di concessione di cui all'articolo 26, comma 1, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella misura percentuale prevista dall'articolo 25, comma 2, applicata alla spesa documentata.

3. Ai fini di cui all'articolo 34, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante gli eventuali contributi concessi da Enti pubblici o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.

4. Salvo motivata richiesta di proroga da parte dell'impresa beneficiaria, il mancato rispetto del termine per la presentazione della documentazione di cui al comma 1, comporta, esperiti gli opportuni accertamenti da parte del Comune o della Protezione civile della Regione, la revoca del contributo concesso.

Art. 28 erogazioni

1. Il contributo è erogato nelle percentuali e nei limiti determinati ai sensi dell'articolo 25, comma 2, a fronte della presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta per il ripristino dei beni danneggiati.

2. Le erogazioni delle somme spettanti agli aventi diritto sono effettuate dai Comuni o dalla Protezione civile della Regione entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta.

3. Il saldo del contributo è erogato previa effettuazione dei controlli di cui all'articolo 35, comma 2.

4. Il beneficiario può chiedere al Comune o alla Protezione civile della Regione di accedere alle erogazioni per stati di avanzamento, in un numero non superiore a tre; i contributi eventualmente erogati in via anticipata ai sensi dell'articolo 29 sono detratti dall'ultimo stato di avanzamento.

5. L'alienazione a terzi dell'unità immobiliare danneggiata effettuata prima dell'erogazione del contributo costituisce causa di decadenza dallo stesso.

Art. 29 erogazioni in via anticipata

1. Il Comune o la Protezione civile della Regione erogano, alle imprese che ne facciano richiesta, una somma a titolo di contributo in via anticipata, nella misura massima del 50 per cento del contributo concesso ai sensi dell'articolo 26, previa prestazione di idonea fideiussione, a favore della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Protezione civile della Regione, maggiorata degli eventuali interessi di durata almeno pari al tempo necessario per l'effettuazione dei controlli da parte del Comune e della Protezione civile della Regione ai sensi dell'articolo 35, comma 2.

2. La fideiussione può essere prestata sia da un istituto bancario che da una compagnia assicurativa e redatta secondo il modello reperibile presso i Comuni o la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).

3. I contributi erogati in via anticipata sono soggetti alla condizione risolutiva del ripristino dei beni danneggiati e, pertanto, ove la condizione non si realizzi, ne è dovuta la restituzione da parte del beneficiario, maggiorata degli interessi, calcolati ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e ss.mm. (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

4. Il Comune verifica i termini di validità delle fideiussioni e chiede l'eventuale proroga fino alla conclusione dei controlli.

Art. 30 titolarità del contributo in caso di decesso del beneficiario

1. In caso di decesso del titolare dell'impresa individuale beneficiaria, gli eredi subentrano nel diritto al contributo, previa certificazione di tale requisito, fermo restando l'obbligo di provvedere al ripristino dei beni danneggiati.

2. In presenza di una pluralità di eredi dell'impresa individuale, si applicano le disposizioni di cui all'arti-

colo 8, comma 3 e all'articolo 13, comma 4.

Art. 31 cessazione, fallimento e liquidazione

1. Non possono presentare domanda di contributo le imprese cessate o fallite o in liquidazione, anche se attive al momento degli eventi alluvionali.
2. Nel caso di impresa cessata o fallita o posta in liquidazione dopo la presentazione della domanda di contributo, ma prima dell'adozione dell'atto di concessione del contributo di cui all'articolo 26, comma 1, la domanda decade.
3. Nel caso di impresa cessata, fallita o posta in liquidazione dopo l'adozione dell'atto di concessione di cui all'articolo 26, comma 1:
 - a) se l'impresa ha già sostenuto le spese per il ripristino, il contributo è erogato al soggetto già titolare dell'impresa individuale, o, pro quota, ai soci, in presenza di società, in caso di cessazione dell'attività; il contributo è erogato al curatore o al liquidatore, in caso di fallimento o di liquidazione;
 - b) se l'impresa non ha ancora sostenuto le spese per il ripristino, è dichiarata decaduta dal contributo.

TITOLO III - CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI

Art. 32 contributi agli enti locali

1. Il presente Titolo disciplina, in attuazione all'articolo 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 3912, l'assegnazione di contributi a favore degli enti locali fino al limite massimo del 70 per cento della spesa per il ripristino dei beni di proprietà danneggiati in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2010 nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 12 gennaio 2011, n. 1/CD9/11.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi per:
 - a) la spesa per il ripristino degli immobili e relative pertinenze catastali;
 - b) la spesa per il ripristino delle attrezzature utilizzate per fronteggiare l'emergenza;
 - c) gli oneri relativi agli incentivi per la progettazione e la realizzazione di lavori pubblici;
 - d) le spese tecniche, quali progettazione, direzione lavori, oneri della sicurezza, collaudo, rilievi e indagini connessi al ripristino;
 - e) gli oneri relativi ai lavori eventualmente eseguiti ricorrendo al sistema in economia;
 - f) l'I.V.A., qualora rappresenti un effettivo onere per l'ente;
 - g) le spese per la pulizia e lo smaltimento in discarica di fanghi, detriti e materiali di risulta;
 - h) le spese per la sistemazione del terreno, intesa come rinterrati e riporti, nonché per il ripristino di manufatti insistenti sulla superficie pertinenziale, quali recinzioni e muri di sostegno.
3. Sono esclusi dal contributo:
 - a) i terreni censiti al Nuovo Catasto Terreni, sui quali non insistono unità immobiliari;
 - b) le opere di prevenzione.
4. I contributi di cui al comma 2 sono concessi fino al limite massimo complessivo per ciascun ente di euro 500.000,00.
5. Entro il termine di quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione delle presenti modalità attuative sul Bollettino Ufficiale della Regione gli enti presentano alla Protezione civile della Regione apposita domanda di contributo utilizzando il modello reperibile presso la Protezione civile della Regione e sul relativo sito web (www.protezionecivile.fvg.it).
6. La domanda di contributo, redatta nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, è compilata sulla base della stima dei costi di ripristino effettuata dai medesimi Enti; la stessa è corredata per ciascun intervento di ripristino dal quadro economico, dal computo metrico estimativo e da una relazione tecnico illustrativa.
7. Il Commissario delegato individua il fabbisogno finanziario complessivo per il ristoro dei danni subiti dagli enti locali e determina, in rapporto alle risorse disponibili, le percentuali ed i limiti massimi di contributo di cui ai commi 1 e 4.
8. Con decreto del Commissario delegato è concesso il contributo spettante a ciascun Ente ed è fissato il termine entro il quale deve essere presentata la rendicontazione della spesa sostenuta, consistente in copia degli atti di affidamento dei lavori e di liquidazione delle spese, unitamente alla dichiarazione prevista dall'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e ss.mm.ii.
9. Ai fini di cui all'articolo 34, l'ente beneficiario dichiara gli eventuali contributi pubblici concessi da altri enti o gli indennizzi incassati o in corso di liquidazione da parte di compagnie assicuratrici.
10. Qualora la spesa documentata dal beneficiario sia superiore alla spesa ammessa a contributo, nulla è dovuto per la parte eccedente; qualora la spesa documentata dal beneficiario sia inferiore alla spesa ammessa, il contributo è erogato nella percentuale di cui al comma 7, applicata alla spesa documentata.
11. Le erogazioni dei contributi sono effettuate entro trenta giorni dalla presentazione della documen-

tazione di cui al comma 8.

Art. 33 contributi per le spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché al noleggio e/o acquisto di pompe

1. A favore degli enti locali proprietari di unità immobiliari, ove in conseguenza dell'innalzamento della falda acquifera a seguito delle intense e persistenti piogge che dal 31 ottobre 2010 hanno imperversato nei Comuni delimitati ai sensi del decreto del Commissario delegato 1/CD9/2011, si siano verificati allagamenti che hanno reso necessario l'impiego di pompe per liberare dall'acqua i locali, è concesso un contributo a titolo di rimborso delle spese relative ai consumi di carburante e ai maggiori consumi di energia elettrica, nonché per il noleggio e/o acquisto di pompe e l'eliminazione dell'acqua dai locali allagati.
2. La quantificazione dell'eccedenza del consumo elettrico è derivata dallo scostamento rispetto al valore della media dei consumi registrati nei tre bimestri precedenti al 31 ottobre 2010.
3. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nella misura complessiva massima di euro 2.000,00 per l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze catastali.
4. In presenza di più unità immobiliari all'interno di un medesimo complesso edilizio il contributo di cui al presente articolo è unico per l'intero complesso edilizio.
5. Le spese sostenute per le voci di cui al presente articolo sono rendicontate ai sensi dell'articolo 32, comma 8.
6. I contributi di cui al presente articolo non concorrono al limite di cui all'articolo 32, comma 4.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 cumulabilità

1. È ammessa la cumulabilità tra i contributi di cui alle presenti modalità attuative e altri contributi pubblici o indennizzi assicurativi, nel limite massimo della spesa per il ripristino; nel caso in cui la sommatoria dei suddetti contributi ecceda l'importo del danno, si procede alla corrispondente riduzione dei contributi previsti dalle presenti modalità attuative.

Art. 35 rendiconto e controlli

1. Il Comune rendiconta al Commissario delegato, per il tramite della Protezione civile della Regione, l'utilizzo dei fondi di cui alle presenti modalità attuative con cadenza semestrale, mediante dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 e ss.mm.ii.
2. Il Comune effettua controlli tramite sopralluoghi su tutte le liquidazioni a saldo, al fine di accertare l'effettiva esecuzione dei lavori di ripristino.
3. Il Comune effettua, mediante sorteggio, controlli a campione, tramite sopralluoghi, in misura non inferiore al 50 per cento dei beneficiari liquidati in ogni semestre; dei sopralluoghi è redatto apposito verbale.
4. Qualora in sede di controllo sia accertata la mancata o parziale effettuazione dei lavori, si procede alla revoca del contributo o alla sua riduzione, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 7/2000. Al procedimento di recupero coattivo provvede la Regione.
5. Il Comune presenta la rendicontazione finale relativa all'utilizzo dei fondi di cui alle presenti modalità attuative entro il termine perentorio di 24 mesi dalla data dell'erogazione dei fondi assegnati dal Commissario delegato ai sensi degli articoli 11, comma 3 e 26, comma 3; entro i quindici giorni successivi al predetto termine il Comune provvede alla restituzione a favore del Fondo regionale per la protezione civile delle economie eventualmente conseguite.
6. Il procedimento contributivo di cui alle presenti modalità attuative si ritiene definitivamente concluso entro il termine stabilito dal comma 5.

Art. 36 entrata in vigore

1. Le presenti modalità attuative entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL COMMISSARIO DELEGATO: CIRIANI